

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 161

3 aprile 2017

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PRUCCOLI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 'NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE'**

Oggetto assembleare n. 4387

## Relazione

Con il presente articolo viene ribadito l'interesse della Regione Emilia-Romagna a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e delle forme di gioco che possono risultare particolarmente nocive per i minori ed è finalizzata a chiarire che l'intenzione del legislatore è rivolta a vietare ai minori esclusivamente l'utilizzo di apparecchi della tipologia ticket redemption.

La norma stabilisce altresì la regolamentazione delle modalità attuative demandandole ad apposito atto di Giunta.

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art.1

*Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 5 del 2013*

1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

“8 bis. È vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.

2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis”.

## Art.2

*Disposizione transitoria*

1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art.3

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.